



**COMUNE DI SAN VALENTINO
IN ABRUZZO CITERIORE
PROVINCIA DI PESCARA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53 DEL 04/05/2023**

OGGETTO: Autorizzazione attività lavorativa ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 presso Comune di Scafa.

L'anno duemilaventitre, il giorno quattro, del mese di Maggio alle ore 11:00, presso la Sala della Giunta, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Presidente Sindaco D'ANGELO ANTONIO.

All'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	D'ANGELO ANTONIO	SI
ASSESSORE	SCIAMBRA LINO	SI
ASSESSORE	PETRILLI LORENZO	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale ARDUINO ANNA CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco D'ANGELO ANTONIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Ai sensi del vigente Regolamento comunale risultano collegati tutti a distanza.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Scafa con nota pervenuta al prot. n. 2150 del 17/04/2023 ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo della prestazione lavorativa del Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune in attesa di concludere le necessarie procedure per l'assunzione a tempo indeterminato di personale;

Visto l'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 che prevede: *“557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.”*;

Tenuto conto che tale prestazione lavorativa è da rendere al di fuori dell'orario di lavoro, e comunque entro i limiti dell'orario di lavoro di massimo 48 ore settimanali tenuto conto dello straordinario, per cui per l'ente utilizzatore la durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 12 ore settimanali;

Visto l'art.53 del d.lgs. n. 165/2001: *“7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. [...]. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. [...]. 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. [...]. 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. [...]. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.”*;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi s.m.i.;

Precisato che l'autorizzazione può essere in ogni caso revocata ove l'attività lavorativa in parola confligga con quella svolta presso l'ente di appartenenza, ed in ogni caso per esigenze di servizio prevalenti;

Dato atto che:

- nella fattispecie non si rileva alcuna interferenza con l'attività lavorativa svolta presso l'Ente di appartenenza ed il contenuto delle prestazioni non presenta profili di conflitto di interessi con il rapporto in essere con questa Amministrazione;

- l'attività lavorativa da svolgerà presso il Comune di Scafa non comporta alcun pregiudizio al rapporto di lavoro con questa Amministrazione e non interferisce con l'orario di servizio e con i compiti istituzionali assegnati al dipendente;

Ritenuto di autorizzare detta attività fino al 31 luglio 2023, precisando che il dipendente, in quanto PO nel Comune di San Valentino in A.C., deve, comunque, garantire il raggiungimento degli obiettivi in questo Ente;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Responsabile Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica della proposta;

A voti unanimi legalmente espressi,

D E L I B E R A

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di autorizzare il dipendente Antonio Mastrodicasa in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, allo svolgimento dell'attività lavorativa presso il Comune di Scafa, per n. 12 ore settimanali, fino al 31 luglio 2023, ai sensi dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004, per le motivazioni sopra esposte;
- 3) Di precisare che detta attività lavorativa è da rendere al di fuori dell'orario di lavoro svolto presso il Comune di appartenenza e comunque in modo da non arrecare alcun pregiudizio alle esigenze di servizio e da escludere qualsiasi incompatibilità con l'attività svolta presso questo Ente;
- 4) Di precisare che il Comune di San Valentino in A.C. può in ogni caso revocare l'autorizzazione ove l'attività lavorativa in parola confligga con quella svolta presso l'ente di appartenenza, ed in ogni caso per esigenze di servizio prevalenti.
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 298 del 28/04/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile NERONE FABRIZIO in data 28/04/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Sindaco D'ANGELO ANTONIO

Il Segretario Generale
ARDUINO ANNA CLAUDIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 400

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione ARDUINO ANNA CLAUDIA attesta che in data 15/05/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Delibera di Giunta N.ro 53 del 04/05/2023 con oggetto:

Autorizzazione attività lavorativa ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 presso Comune di Scafa.

Resterà affissa 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ARDUINO ANNA CLAUDIA il 15/05/2023.